



# COMUNE DI VOLVERA

10040 - Città Metropolitana di TORINO

[www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it) - [urp@comune.volvera.to.it](mailto:urp@comune.volvera.to.it)

Allegato 1) alla deliberazione della G.C. n. 5 del 9 gennaio 2019.

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' TRIENNIO 2019 - 2020 – 2021 (PTPCT)

**Aggiornamento**

### *INDICE*

<i>Paragrafo</i>	
	<i>Premessa e quadro normativo</i>
<i>1</i>	<i>Organigramma</i>
<i>2</i>	<i>I Servizi e le attività particolarmente esposti alla corruzione.</i>
<i>3</i>	<i>I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.</i>
<i>4</i>	<i>Attuazione e controllo delle decisioni. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano: controlli, trasparenza, referenti, altre misure di contrasto</i>
<i>5</i>	<i>Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti</i>
<i>6</i>	<i>Obblighi di trasparenza e pubblicità</i>
<i>7</i>	<i>Il Ruolo e i poteri del Responsabile della Prevenzione della corruzione.</i>
<i>8</i>	<i>Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e rapporti RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD come delineati dall'ANAC nel PNA 2018</i>
<i>9</i>	<i>Il pantouflage</i>
<i>10</i>	<i>La rotazione delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti</i>
<i>11</i>	<i>Semplificazioni per i piccoli comuni (inferiori ai 15.000 abitanti)</i>
<i>12</i>	<i>Gli altri attori coinvolti</i>
<i>13</i>	<i>Azioni previste da porre in essere per la gestione del rischi</i>

<i>14</i>	<i>Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing)</i>
<i>15</i>	<i>Strumenti ed iniziative di comunicazione</i>
<i>16</i>	<i>Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.).</i>

*Volvera,.....*

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pia CARPINELLI

Il Sindaco

Ing. Ivan MARUSICH

## **Premessa.**

Nel campo della Pubblica Amministrazione la corruzione si realizza attraverso uno scambio di vantaggi tra un soggetto esterno alla stessa e uno o più agenti che all'interno di essa operano (dipendenti pubblici o amministratori eletti), i quali ultimi esercitano il proprio potere o la capacità di influenzare le decisioni, oppure gestiscano informazioni riservate con la specifica finalità di recare un beneficio mirato al soggetto esterno, che a sua volta li ricompensa in forma monetaria o con regalie di altra natura.

Occorre quindi che la Pubblica Amministrazione si attivi per prevenire e certamente contrastare i fenomeni di corruzione individuando gli strumenti messi a disposizione dalla vigente normativa, nella consapevolezza che diventa un terreno favorevole, quello in cui prevalga scarsa chiarezza sulle procedure, ampia discrezionalità, ritardi, disattenzione o inadempimenti.

L'obiettivo del presente piano è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solo come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e alla illegalità nell'azione amministrativa.

La corruzione e, quindi, il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come ad esempio nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni.

## **Il quadro normativo**

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, entrata in vigore il 28/11/2012 e più volte modificata ed integrata e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale approvato dall'A.N.A.C. con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016. Con deliberazione n. 1208 del 22/4/2017 l'ANAC ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2017 al PNA.

È stato poi emanato il D. Lgs. 14-3-2013 n. 33: “**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**”, anche questa norma è stata profondamente innovata, da ultimo con una riforma, il cosiddetto FOIA, che è entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 2016 e tiene conto del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha aggiornato la normativa in materia di semplificazione, pubblicità e trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione. Il presente documento è pertanto, integrato con il Programma Triennale della Trasparenza e dell'integrità (P.T.T.I.).

Il presente documento costituisce l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Prevenzione (PTCP) e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), già approvati gli anni precedenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ANAC mediante l'aggiornamento al P.N.A. effettuato con la deliberazione n. 1074 del 21/11/2018.

Una delle questioni esaminate dal nuovo P.N.A. ha riguardato l'individuazione di modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l'Autorità può, con il PNA, prevedere misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

La parte riguardante le semplificazioni è stata elaborata con il contributo del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Conferenza Stato Città e Autonomie locali e Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI).

Il presente Piano della prevenzione della corruzione, insieme a quello per la trasparenza (PTPCT) costituisce un unico documento:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di illegalità e di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire i suddetti rischi;
- disciplina le regole di attuazione e controllo;
- prevede la selezione dei dipendenti chiamati ad operare nei servizi particolarmente esposti alla corruzione per i diversi livelli di competenza e responsabilità;
- dettaglia quali sono i presupposti per una maggiore accessibilità alle informazioni pubbliche per migliorare la trasparenza dell'attività dell'Ente;
- recepisce le nuove Linee Guida (FOIA) sulla Trasparenza, approvate dall'A.N.A.C., rispettivamente con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 e con deliberazione n.1310 del 28 dicembre 2016;
- è aggiornato in base al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione del 21/11/2018 dall'A.N.A.C., con particolare riferimento:
  - ai rapporti fra R.P.C.T e Responsabile della Protezione dei Dati - RPD;
  - al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
  - il *pantouflage*;
  - alla gestione dei rifiuti;
  - agli indirizzi per il piccoli Comuni (fino a 15.000 ab.).


Relativamente al contesto esterno in cui va ad inserirsi il presente piano, si dà atto che sul territorio negli ultimi anni non si sono verificati particolari fenomeni corruttivi.

La proposta del presente Piano :

- 1) È stata elaborata dal “Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT”, adottata dalla giunta Comunale e sottoposta, assieme alle schede per la rilevazione del rischio, ad una consultazione pubblica;
- 2) E' stato richiesto a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a [indirizzo PEC];
- 3) La consultazione è terminata il ...../...../..... Dopo tale data sulla base delle eventuali integrazioni emerse dal confronto pubblico è stata predisposta una proposta di deliberazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ....del.....;
- 4) La proposta così approvata è stata immediatamente pubblicata sul sito internet del Comune.

## 1. Organigramma.

L'organizzazione del Comune di Volvera è così rappresentata:



## 2. I Servizi e le attività particolarmente esposti alla corruzione.

I Servizi che il Comune di Volvera ha individuato quali esposti a maggior rischio di corruzione sono:

- Servizi lavori pubblici, manutenzione e patrimonio;
- Servizi per la pianificazione e gestione del territorio.

Con una graduazione immediatamente inferiore, il rischio investe anche i seguenti Servizi:

- Servizi di prevenzione per la città e i cittadini;
- Servizi attività di supporto amministrativo e servizi alla persona;
- Servizi finanziari e per lo sviluppo economico.

Le attività a rischio di corruzione, rimangono quelle già individuate nel precedente Piano 2018-2020, aggiornate con il presente documento, con la collaborazione dei Responsabili delle Posizioni Organizzative, utilizzando una classificazione della rilevanza con le categorie: basso, medio, alto. Gli Uffici hanno censito i processi più significati che l'Ente gestisce, rispetto ai rischi corruttivi e precisamente:

Concorso per l'assunzione di personale
Concorso per la progressione in carriera del personale
Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
Permesso di costruire
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
Gestione delle sanzioni per violazione del CDS
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali
Accertamenti con adesione dei tributi locali
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)
Permesso di costruire convenzionato
Pratiche anagrafiche
Documenti di identità
Servizi per minori e famiglie
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2019– 2021

Servizi per disabili
Servizi per adulti in difficoltà
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
Raccolta e smaltimento rifiuti
Gestione del protocollo
Gestione dell'archivio
Gestione delle sepolture e dei loculi
Gestione delle tombe di famiglia
Organizzazione eventi
Rilascio di patrocini
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
Funzionamento degli organi collegiali
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
Gestione della leva
Gestione dell'elettorato
Gestione degli alloggi pubblici
Gestione del diritto allo studio
Vigilanza sulla circolazione e la sosta
Gestione del reticolato idrico minore
Affidamenti in house
Controlli sull'uso del territorio

Per rendere il presente documento maggiormente efficace e coerente con il D.U.P., si potrà provvederà nel corso dell'anno, ad una nuova ricognizione delle aree di rischio, suddividendole tra le diverse missioni e programmi indicati nel D.U.P., rivedendo, se sarà il caso, anche i criteri di mappatura.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune e le relative funzioni sono :

- a) il Sindaco, che designa il responsabile dell'Anticorruzione (art. 1, comma 7, delle L. n. 190/2012);
- b) la Giunta Comunale, che adotta il Piano triennale della prevenzione della corruzione e propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il piano, nonché specifici obiettivi all'interno del Piano della Performance;
- c) il Responsabile per la prevenzione, che elabora la proposta del Piano da sottoporre alla Giunta Comunale, svolge i compiti di vigilanza in ordine al rispetto delle norme in materia di inconfiribilità, elabora la relazione annuale sull'attività svolta (art. 1, comma 44, Legge n. 190/2012);
- d) il Responsabile della trasparenza, che svolge attività di controllo sull'adempimento di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, svolge attività di controllo degli obblighi di pubblicazione, provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, controlla la regolare attuazione dell'accesso civico;

- e) i referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza, individuati nelle figure delle Posizioni Organizzative, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, osservano le misure contenute nel Piano, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di comportamento;
- f) il Nucleo di Valutazione, che svolge compiti propri, connessi all'attività anticorruzione, nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D. Lgs. n. 33/2013) ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 156/2001);
- g) tutti i dipendenti dell'Amministrazione che partecipano alla gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001), segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis Legge n. 241/1990, art. 6 e 7 Codice di comportamento);
- h) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, che osservano le misure contenute nel Piano e segnalano le situazioni di illecito;
- i) con l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), il Comune ha individuato con Decreto del Sindaco n. 7 del 10 dicembre 2013, prot. n. 15584, il dipendente comunale dell'Ufficio contratti, Dal Cortivo Valentino, responsabile degli aggiornamenti degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA), consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC; l'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

### **3. I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione.**

Le norme introdotte dalla Legge n. 190/2012, necessitano di percorsi formativi finalizzati a sviluppare e migliorare le competenze individuali e la capacità del sistema organizzativo del Comune, di rivolgere attenzione alla legalità, o meglio, alla cultura della legalità.

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di fornire una costante formazione del personale, così come negli anni scorsi, provvederà ad organizzare un corso in house, al quale saranno chiamati a partecipare i dipendenti e le Posizioni Organizzative, nonché il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il bilancio di previsione annuale, prevede anche per il 2019, opportuni interventi di spesa, finalizzati a garantire la continua formazione di cui al presente documento.

La partecipazione al piano di formazione, da parte del personale, rappresenta un'attività obbligatoria.

### **4. Attuazione e controllo delle decisioni. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.**

I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, sono pubblicati in sezioni del sito web differenti rispetto a quelli dedicati alla raccolta permanente di determinazioni e deliberazioni e sono in tal modo disponibili per il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione giuntale o consiliare, decreto, ordinanza. Di norma ogni provvedimento conclusivo prevede un meccanismo "di doppia sottoscrizione", a garanzia della correttezza e legittimità, da parte del soggetto istruttore della pratica e del titolare del potere di adozione dell'atto finale, come nel caso di: liquidazioni, collaudi e controlli successivi su destinatari di permessi. I provvedimenti devono riportare in narrativa, la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. Devono, altresì, essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria e alle norme di riferimento. Lo stile della redazione sarà il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere il provvedimento.



**Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2019– 2021**

A fronte delle attività di cui al punto precedente del piano, nonché dei rischi evidenziati nella mappatura allegato 1), sono individuate le seguenti regole e misure di contrasto e controllo interno da attuare:

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>PERIODICITÀ DEL CONTROLLO</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE</b>
Controllo di gestione	Annuale	Responsabile Servizi Finanziari
Controllo equilibri finanziari	Quadrimestrale	Responsabile Servizi Finanziari
Controllo regolarità contabile	Costante	Responsabile Servizi Finanziari
Controllo regolarità amministrativa	Sorteggio trimestrale del 5% degli atti e provvedimenti	Segretario Comunale con la collaborazione Ufficio Segreteria
Verifica tempi rilascio autorizzazioni	Trimestrale	Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Responsabili Posizione Organizzativa
Controllo a campione dichiarazione sostitutiva	Minimo 5% semestrale	Responsabili di Posizione Organizzativa
Adozione e pubblicazione Piano triennale trasparenza	Annuale	Responsabile Trasparenza/Responsabili Posizione Organizzativa
Adozione e pubblicazione codice di comportamento	Annuale	Responsabile della trasparenza
Trasmissione documenti ed atti inoltrati al Comune dall'esterno all'ufficio competente	Costante	Responsabile posizione organizzativa/Responsabile del procedimento
Corrispondenza tra Comune e cittadini tramite PEC	Costante	Responsabili di Posizione Organizzativa/Responsabile del Procedimento
Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione	Entro il 15 gennaio	Responsabile della Prevenzione della Corruzione con la collaborazione dei Referenti
Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione	31 gennaio di ogni anno	Giunta Comunale
Proposta al Responsabile della prevenzione per la formazione dei dipendenti	Primo trimestre dell'anno	Responsabili di Posizione Organizzativa
Programma dei lavori, forniture da appaltare nei successivi 12 mesi	Entro il 15 ottobre di ogni anno, e secondo le scadenze dettate dalla C.U.C.	Responsabili di Posizione Organizzativa/RUP



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2019– 2021		
Monitoraggio rispetto dei tempi dei procedimenti e contestuale pubblicazione sul sito	Ogni tre mesi: aprile, luglio, ottobre e gennaio	Responsabili di Posizione Organizzativa
Rendere accessibile agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti. Stato delle procedure, tempi, ufficio responsabile	Tempestivo	Responsabili del procedimento
Indizione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi	Almeno tre mesi antecedenti la scadenza dei contratti	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Relazione attività poste in essere	30 novembre	Responsabili di Posizione Organizzativa
Relazione al piano anticorruzione	31 gennaio di ogni anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Si continuerà:

- ad implementare il processo di redazione del documento il quale, identificato ogni procedimento amministrativo, contemplerà l'elenco delle operazioni da eseguirsi (fasi), cioè operazioni/azioni in capo ad ognuno dei dipendenti interessati e i tempi inerenti a ciascuna fase, per giungere quindi alla standardizzazione dei processi interni e alla tracciabilità dell'iter amministrativo;
- ad implementare ulteriormente il sistema informatico comunale, al fine di rendere più trasparente, chiara e semplice da parte degli uffici la verifica delle tempistiche dei procedimenti amministrativi.

Si darà continuità alle azioni inerenti il controllo interno degli atti e delle azioni amministrative in conformità a quanto stabilito nel Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 gennaio 2013.

Altre misure di contrasto che continueranno ad applicarsi, sono costituite da:

- obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati, in occasione dello svolgimento della propria attività;
- attestazione nel corpo di tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori, erogazione di liberalità, approvazione graduatorie, del provvedimento di affidamento (scelta del contraente), da parte del responsabile del procedimento e del Responsabile di Posizione, circa l'assenza del conflitto d'interessi ex art. 6 bis come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa;
- rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio da parte di tutto il personale interessato;
- esposizione della targa contenente le generalità del dipendente, in tutte le postazioni di lavoro, ovvero del cartellino di identificazione personale;
- distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile dell'atto (Responsabile di Posizione);
- ricorso alla Consip, al Mepa, alla Centrale Unica di committenza per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, in base alla normativa vigente, da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa o del Responsabile del procedimento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;

- confronto costante tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Anticorruzione ed i Responsabili di Posizione Organizzativa /Referenti;
- indicazione delle procedure dei contratti per la fornitura di beni e servizi, almeno tre mesi prima della loro scadenza secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
- rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi, da parte di tutto il personale;
- mappatura annuale dei processi, per le attività a rischio individuate nel piano, a cura di ciascun Responsabile;
- analisi annuale del rischio delle attività a mezzo della valutazione della fattibilità del rischio medesimo e delle conseguenze che il rischio produce, per determinarne il livello rappresentato attraverso il grado basso, medio, alto, fatta salva l'introduzione di nuovi criteri; tale attività sarà realizzata di concerto tra i Responsabili e il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
- a tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale dovrà essere aggiornato dopo che l'ANAC, nei primi mesi del 2019, avrà emanato le nuove Linee Guida di "seconda generazione", volte a promuovere regole di comportamento di lunga durata. Poiché è emerso, che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico, l'ANAC consiglia che le amministrazioni introducano nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali;
- i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture devono accettare il "Patto di Integrità", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 16 novembre 2016, il quale è obbligatoriamente da allegare ai documenti di gara per importi sopra Euro 40.000,00, ovvero, per importi inferiori sottoscrivere un'apposita dichiarazione di accettazione. Il documento stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

##### **5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai Regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano ed eseguono contratti.**

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196, 198 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., nonché secondo il già richiamato Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comune in data 9 gennaio 2013 n. 4, ed i regolamenti della Centrale Unica di Committenza.

Per i procedimenti ad istanza di parte, si ribadisce che gli stessi, sono avviati secondo l'ordine cronologico di protocollo, fatte salve particolari e motivate eccezioni, eventualmente previste da norme di legge, da regolamenti o da atti deliberativi.

##### Indicatori di verifica

Proseguendo con quanto già impostato in precedenza, nel corso dell'anno, si conferma la particolare attenzione ad una serie di indicatori, che possono evidenziare criticità nell'ambito degli appalti e contratti pubblici.

In particolare, tra gli indicatori che si ritengono più significativi per far emergere la vulnerabilità del sistema e di cui il Responsabile anticorruzione accerterà annualmente il risultato, vi sono:

- il rapporto fra numero di procedure negoziate, affidamenti diretti, sul numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale (atto a verificare l'eccessivo ricorso a forme di selezione non competitive tra i contraenti);

- il numero di affidamenti sotto Euro 40.000,00, rispetto al numero complessivo degli affidamenti sopra tale soglia (atto a verificare l'eventuale frazionamento degli affidamenti);
- il numero delle proroghe dei contratti in scadenza, rispetto a tutti i contratti in esecuzione (atto a verificare le esatte ragioni della proroga e i tempi della stessa);
- il numero degli affidamenti attraverso le convenzioni Consip o il Mercato elettronico della P.A. (Me.Pa.), o tramite la Centrale unica di Committenza, rispetto a tutti gli affidamenti dell'anno (atto a valutare eventuali elusioni della normativa vigente);
- l'applicazione del criterio della rotazione negli affidamenti diretti;
- l'adeguata e coerente motivazione degli atti, in particolare nel caso di deroghe alla normativa vigente in tema di affidamenti di lavori, servizi e forniture.

## **6. Obblighi di trasparenza e pubblicità.**

Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

L'ente, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, ha l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e i rendiconti di gestione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.

Massima trasparenza va garantita, in particolare, in riferimento ai procedimenti mappati al punto n. 2 del presente piano, circa le attività a più alto rischio di corruzione dell'ente.

L'Ente, inoltre, garantisce le finalità della trasparenza e dell'integrità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale, dei curricula e del trattamento economico dei responsabili, delle assenze del personale, dei report della valutazione, del referto sul controllo di gestione, dei report sulla soddisfazione degli utenti, di tutti i provvedimenti aventi una certa rilevanza istituzionale, quali organigramma e competenze e di qualsiasi altro atto ritenuto rilevante quale informativa alla cittadinanza.

Qualora il provvedimento conclusivo del procedimento, sia un atto amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si dovrà comunque provvedere alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente, e tale pubblicazione dovrà avvenire nelle sezioni dedicate alla trasparenza della prevenzione della corruzione.

Infine, le amministrazioni pubbliche rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili, in un formato digitale standard aperto, che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa, la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche se atti interni, per arrivare alla decisione finale. Tale comportamento metterà in condizione, tutti coloro che vi abbiano interesse, di ricostruire l'intero procedimento amministrativo, avvalendosi del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. e del Regolamento sul diritto di accesso di questo Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23 giugno 2010 e s.m.i. .

I provvedimenti conclusivi, inoltre, dovranno sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile utilizzato dovrà essere di facile ed immediata comprensione. È opportuno utilizzare il meno possibile abbreviazioni e sigle, ed esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura. Quindi i paragrafi dovranno essere possibilmente costruiti con una struttura elementare, per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata ed il significato di tutti i provvedimenti.

## **7. Il Ruolo e i poteri del Responsabile della Prevenzione della corruzione.**

Ai sensi dell'art.1, comma 7, della Legge n. 190/2012, l'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Pertanto, la Giunta Comunale ha individuato, con propria deliberazione n. 12 del 1° febbraio 2013, il Segretario Comunale pro-tempore quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione:

- a) propone il Piano triennale della prevenzione, con aggiornamento, entro il 15 gennaio di ogni anno;
- b) elabora, entro il 31 gennaio di ogni anno, per quanto di competenza, la relazione sull'attuazione del Piano dell'anno di riferimento e ne assicura la pubblicazione, tenuto conto dei rendiconti presentati dai Responsabili di Posizione Organizzativa sui risultati realizzati, in esecuzione del Piano triennale della Prevenzione;
- c) sottopone altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento, al vaglio del nucleo di valutazione, per le attività di valutazione delle P.O.;
- d) propone, ove possibile, al Sindaco la rotazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio;
- e) individua, previa proposta dei Responsabili di Posizione Organizzativa competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- f) verifica, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, la avvenuta indicazione, da parte dei responsabili, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal codice dei contratti;
- g) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente Piano, quali a più alto rischio di corruzione), alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del Regolamento sui controlli interni, sentiti i Responsabili di Posizione Organizzativa;
- h) sollecita la nomina da parte dell'amministrazione, del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante.

Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), l'ANAC ha recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, demandando all'aggiornamento del P.N.A. annuale: “la questione generale dei poteri del RPCT sarà approfondita compiutamente nel prossimo Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, così come in apposite linee guida sarà affrontata la questione dei poteri del RPCT in presenza di una segnalazione di un whistleblower, in relazione alla nuova disciplina di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179”. Nel contesto della suddetta delibera, è stato precisato che: “La legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso piano e cioè quello dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente. E proprio a tale obiettivo sono correlate le specifiche responsabilità che gravano sul RPCT e che si sostanziano laddove vi

siano casi di omessa predisposizione di un PTCP adeguato e di omesso controllo sull'attuazione delle misure (cfr. art. 1, co. 12 e 14, l. 190/2012). Da qui si rileva, quindi, che il cardine dei poteri del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione - ossia sulla adeguata predisposizione degli strumenti interni all'amministrazione (PTPC e relative misure di prevenzione ivi compresa la trasparenza) per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva - e che i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell'amministrazione sono funzionali a tale obiettivo. Dalla lettura delle norme si desume, infatti, il principio di carattere generale secondo cui non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità (e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione), qualunque natura esse abbiano. Al riguardo, il RPCT è tenuto a fare riferimento agli organi preposti appositamente sia all'interno dell'amministrazione che all'esterno, valorizzando così un modello di poteri del RPCT strettamente connessi, e non sovrapponibili, con quello di altri soggetti che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell'attività amministrativa nonché sull'accertamento di responsabilità. In proposito, è lo stesso legislatore che indica che, in caso di mancata attuazione delle misure, il RPCT debba riferire ad altri soggetti per l'adozione delle iniziative conseguenti di loro competenza. Si consideri, ad esempio, quanto sopra riportato sui doveri di segnalazione all'organo di indirizzo politico e all'organismo indipendente di valutazione delle disfunzioni rilevate; della trasmissione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare dei nominativi dei dipendenti che non abbiano dato attuazione alle misure (art. 1 commi 7, 8, 9 e 10, l. 190/2012); o, ancora, della segnalazione degli inadempimenti in materia di trasparenza al vertice politico, all'OIV, all'ANAC o, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43 d.lgs. 33/2013). Da qui deriva, inoltre, che, ad esempio, qualora dall'esame condotto dal RPCT, di cui si dirà, emergano elementi utili a configurare fattispecie suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, il RPCT è tenuto a presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, co. 3, l. n. 20 del 1994). Ove rilevi poi fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.). Sulla responsabilità disciplinare si è già detto sopra. Ma analogamente si può ragionare in relazione agli altri organi di controllo interno che a vario titolo operano nell'amministrazione. Tra RPCT e organi di controllo è quindi quanto mai opportuno, come visto anche sopra e riportato in diversi PNA, che si crei una collaborazione stabile nel rispetto delle rispettive competenze. Analogamente si sono delineate e sviluppati i rapporti fra RPCT e ANAC. Unica eccezione è rappresentata dai poteri del RPCT in materia di accertamento della violazione del d.lgs. 39/2013 di cui si è detto. Dalla lettura delle norme sopra richiamate si evince, inoltre, che il RPCT, nell'esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non possa svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura”.

## **8. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e rapporti RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD come delineati dall'ANAC nel PNA 2018**

**Si riportano di seguito alcuni passaggi relativi all'oggetto, estrapolati dal P.N.A.**

“A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità



sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti, diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. “

Il Comune di Volvera ha scelto il RPD all'esterno, affidando l'incarico a persona competente in materia, con decreto del Sindaco n. 6 del 1/6/2018.

## **9. Il pantouflage**

### **Si riporta di seguito quanto estrapolato dal P.N.A.**

“L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità successiva” (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze

sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

Sebbene tale norma fosse già riportata nel Piano dell'anno precedente, a partire dal corrente anno, verrà previsto l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

## **10. La rotazione delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti**

Questa misura è già stata oggetto dei Piani degli scorsi anni, ove era previsto, di norma, con cadenza triennale, la rotazione dei Responsabili dei servizi in Posizione Organizzativa e dei dipendenti dei diversi uffici. Tale rotazione, però, era condizionata alla presenza di fattori organizzativi che consentissero il trasferimento del personale tra un settore e l'altro, tenendo conto dei ruoli ricoperti, della professionalità e attitudine del personale.

Tuttavia, dal 2016 ad oggi, non è stato possibile dare attuazione a tale misura, in quanto le funzioni svolte dalle P.O., per particolari ruoli ricoperti dalle diverse figure interessate, risultano pressoché infungibili.

“Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2016, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento (§ 7.2) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall'art. 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001. (Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. 1-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva», che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi”).

“L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte



organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 § 7.2.2.)”.

## 11. Semplificazioni per i piccoli comuni (inferiori ai 15.000 abitanti).

Nel PNA 2018 l'ANAC ha introdotto *nella parte IV, modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Di seguito si riportano le semplificazioni introdotte, le quali riguardano anche il Comune di Volvera. Ci sono poi, all'interno del P.N.A. ulteriori semplificazioni per i piccoli Comuni, intendendosi per tali i Comuni con popolazione inferiori a 5000 abitanti, ma tali ulteriori semplificazioni non riguardano il Comune di Volvera. Quanto riportato pur se non virgolettato, è stato ripreso dal P.N.A.*

### Il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette

Nel PNA 2016 (§ 5.2) l'Autorità sulla scorta di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» ha indicato che gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possano individuare un unico gestore delle segnalazioni di operazioni sospette. Il gestore può coincidere con il RPCT.

### Semplificazioni su singoli obblighi

Con riferimento all'applicazione dell'art. 14, co. 1, lett. f) “titolari di incarichi politici” l'Autorità nelle Linee guida recanti «indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013», adottate con Determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti, entro il secondo grado, non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l'obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

Inoltre, con Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2017 di modifica ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017, è stato previsto che per i Sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell'Assemblea dei Sindaci, non sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/2013.

### Collegamenti con l'albo pretorio on line

Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013 o della l. 190/2012, i comuni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione “Amministrazione trasparente” conduce all'albo pretorio on line ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, il link è necessario si riferisca direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione “Amministrazione trasparente”. In altre parole, non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato.

### Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali

Al fine di evitare duplicazioni di dati pubblicati sul sito si ribadisce la possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza

anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili.

### Tempistica delle pubblicazioni

Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni, ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente.

Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre.

### Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione trasparente" la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.

### Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l'art. 23 prevede per le amministrazioni l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### Pubblicazione dei dati in tabelle

Nel corso dei lavori del tavolo è stato evidenziato che la modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporta una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni.

La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte dei cittadini.

Come disposto dalla l. 190/2012, art. 1, co. 7, negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Si rammenta, inoltre, che l'Autorità ha rilevato che, in generale in tutti i comuni, il segretario è spesso componente anche del nucleo di valutazione. Alla luce del vigente contesto normativo, come già evidenziato nell'Atto di segnalazione trasmesso al Governo e al Parlamento n. 1 del 24 gennaio 2018, l'Autorità ha ritenuto non compatibile prevedere nella composizione del Nucleo di valutazione (o organo diversamente denominato nell'autonomia degli enti locali), la figura del RPCT, in quanto verrebbe meno l'indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse.

Il RPCT si troverebbe nella veste di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di valutazione, è tenuto ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile per la trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un'attività di controllo proprio sull'adempimento dei suddetti obblighi da parte dell'amministrazione, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 1, co, 12, l. 190/2012, in caso di omissione.

La commistione di funzioni, inoltre, non solo può compromettere l'imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma confligge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza.

Tenuto conto delle difficoltà applicative che i piccoli comuni, in particolare, possono incontrare nel tenere distinte le funzioni di RPCT e di componente del nucleo di valutazione, l'Autorità, auspica, comunque che anche i piccoli comuni, laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l'esigenza di mantenere separati i due ruoli.

## 12. Gli altri attori coinvolti.

### Dipendenti e Responsabili di Servizio.

- a) i dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i responsabili di servizio, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono alla esecuzione osservandone le misure; essi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 e s. m. e i., in caso di personale conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale;
- b) per l'attuazione delle attività ad alto rischio di corruzione, il responsabile del servizio predispone adeguate istruzioni agli uffici;
- c) i dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, riferiscono al Responsabile del Servizio, il mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni di fatto e di diritto di cui all'art. 3 della Legge n. 241/90 e s. m. e i., che giustificano il ritardo;
- d) i Responsabili di Servizio provvedono, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie; i risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune;
- e) i Responsabili di Servizio, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della Prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente Piano, proponendo le necessarie azioni correttive;

- f) i dipendenti (selezionati dai Responsabili di Servizio), formati secondo le procedure indicate all'art. 2 del presente Piano, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo quinto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i., in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento, agli interessati, anche tramite gli strumenti di identificazione informatica di cui all'art. 65, comma 1, del Codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s. m. e i., le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente di ogni singola fase.

#### Il Nucleo di Valutazione (N.V.)

Il Nucleo di Valutazione, è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 12/7/2017 ed è composto dal Segretario Comunale dell'Ente e da un altro Segretario Comunale, il quale funge da sostituto/garante ogni qual volta potrebbe esserci conflitto di interessi tra il Segretario Comunale componente del Nucleo ed il Segretario Comunale individuato RPT e RPC.

Il Nucleo, oltre alla verifica della corretta applicazione del Piano di prevenzione della corruzione da parte dei referenti, svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e all'eventuale manutenzione del sistema delle performance, in particolare:

- a) supporto alla definizione e all'aggiornamento del sistema di performance articolato nel sistema di misurazione e valutazione, nel sistema premiale e nel sistema di trasparenza e integrità;
- b) definizione e aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative;
- c) esprime parere obbligatori sul Codice di Comportamento dei dipendenti;
- d) verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta dal R.P.C.T. e ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari, nonché di effettuare audizioni di dipendenti.

Si provvederà nel corso dell'anno, così come indicato dall'A.N.A.C., ad ottemperare alle indicazioni dell'Autorità affinché il ruolo di RPCT e di componente del N.V venga opportunamente distinto e separato.

#### I collaboratori e incaricati

Tutti i collaboratori e gli incaricati dal Comune, che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, sono tenuti ad osservare le misure del presente Piano, nonché a segnalare eventuali situazioni di illecito.

#### Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 190/2012, l'A.N.A.C opera quale Autorità Nazionale Anticorruzione.

A seguito del Piano di riordino, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Autorità svolge diversi compiti e funzioni dettagliati nella legge stessa. Tra i più importanti l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

L'Autorità ha un proprio sito "[www.anac.it](http://www.anac.it)" ove possono essere consultati: le attività, i servizi, le comunicazioni e gli orientamenti in materia di trasparenza e anticorruzione oltre alle altre funzioni e compiti in materia di appalti e contratti pubblici che l'Organismo svolge.

#### Prefetto

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 190/2012, ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale.

### **13. Azioni previste da porre in essere per la gestione del rischio.**

#### Da legge o norme regolamentari

- a) Rispetto della distinzione tra il ruolo di indirizzo politico e l'attività gestionale.

Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e responsabilità, in ossequio ai principi contenuti nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i.;

- b) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza.  
Come già avvenuto negli ultimi anni, al presente P.T.P.C. non viene più allegato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, il quale, invece, fa già parte integrante del presente piano, con l'obiettivo di semplificarne l'attuazione e l'applicazione;
- c) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi.  
Occorre evitare il ricorso a proroghe o rinnovi di affidamenti di qualsivoglia genere e in ogni caso, farvi ricorso, in via del tutto eccezionale, con provvedimento debitamente motivato, limitato ai soli casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale.  
A tal fine viene previsto l'obbligo di procedere, di norma, almeno **tre** mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 50/2016, nonché alla pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'elenco delle procedure di gara di fornitura di beni, servizi e lavori previsti nel corso dell'anno;
- d) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio, con espresso riferimento al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) Divieto di accettare qualsiasi forma di regalia, anche di modico valore, facendo espresso richiamo al D.P.R. n. 62/2013 ed al Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 138/2014;
- f) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto.  
Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti;
- g) Ricorso alla Consip e al MEPA , per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi; il mancato rispetto è fonte di danno erariale, se non adeguatamente motivato;
- h) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- i) Massima pubblicizzazione delle opportunità e modalità di accesso a concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati; definizione di criteri oggettivi che riducano in maniera significativa elementi di discrezionalità nelle valutazioni; nelle suddette materie i provvedimenti amministrativi di concessione, devono riportare in maniera puntuale, chiara ed esaustiva le motivazioni della scelta;
- j) Ricorso alla Centrale unica di committenza C.U.C. istituita fra i diversi Comuni aderenti, tra cui Volvera, ovvero alla Centrale di committenza C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) di cui il Comune di Volvera è socio.

#### Ulteriori misure

- a) Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile del provvedimento, per migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza nelle procedure;
- b) Attestazione nel corpo del provvedimento autorizzatorio, concessorio e nelle determinazioni inerenti la scelta del contraente, da parte del responsabile del procedimento e del responsabile di P.O., circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come integrato dalla Legge n. 190/2012;
- c) In materia di assunzioni di personale, è obbligatoria l'attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e in quello di assunzione, da parte del responsabile del procedimento, dei componenti della commissione di concorso e del responsabile di servizio, circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come integrato dalla Legge n. 190/2012;



- d) Obbligo di ricorso a procedure comparative ad evidenza pubblica, per ogni tipologia di assunzione, ivi comprese le fattispecie di cui agli artt. 90 e 110 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;
- e) Le segnalazioni vanno presentate all'indirizzo "segretario @comune.volvera.to.it".  
Il Responsabile del Piano anticorruzione attiva un dialogo diretto ed immediato con i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali ed il personale del Comune, al fine di ricevere segnalazioni che denuncino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi;
- f) Obbligo di segnalazione di possibili situazioni di fenomeni corruttivi o condotte illecite, da parte del personale dell'Ente, all'indirizzo di posta elettronica segretario@comune.volvera.to.it;
- g) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.  
I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri; l'art 21 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ha esteso il divieto ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo decreto e ai soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- h) Obbligo di osservanza del Patto di integrità per gli appalti sui lavori, servizi e forniture, in attuazione all'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, da parte degli affidatari di appalti o concessioni;
- i) Segnalazione da parte dei dipendenti, di situazioni di illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione (whistleblowing).

#### **14. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblowing).**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2017 è stata pubblicata la L. 30/11/2017 n. 179, ad oggetto “ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

*La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower), a seguito dell'emanazione della suddetta Legge, all'art. 1* recepisce in un testo di legge, le indicazioni che l'ANAC aveva più volte richiesto al Legislatore, al fine di rendere efficace l'istituto del “whistleblowing” o, meglio, in italiano, della tutela di chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro. Questa norma è rivolta ai dipendenti della P.A.;

Il Legislatore non ha fatto una nuova legge organica, ma ha modificato l'articolo 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”. Di seguito si vanno ad indicare i punti salienti della nuova norma.

Il pubblico dipendente che vuole segnalare delle condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro può farlo:

1. *Al Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune - RPCT;*
2. *All'ANAC;*
3. *All'Autorità giudiziaria;*
4. *Alla Corte dei conti.*

A seguito di questa denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura punitiva o ritorsiva.

Lo stesso lavoratore o le sue rappresentanze sindacali dovranno segnalare all'ANAC le eventuali misure ritorsive che dovesse subire in ragione della denuncia. Sono previste sanzioni a carico del dirigente che non prende in esame le denunce o determina misure ritorsive contro il denunciante.

Questa nuova norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

Di norma l'identità del denunciante deve rimanere segreta.

1. *Nel processo penale è soggetta al segreto istruttorio di cui all'art. 329 del CPP;*
2. *Nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;*
3. *Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.*

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso documentale (L. 241/1990) e dunque anche a quello civico e generalizzato.

#### *A) Le modalità per facilitare le denunce*

ANAC e Garante della privacy dovranno adottare delle misure relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. A tal fine dovrà essere adottato anche una procedura informatica che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante.

Molte software house hanno già disponibili questi prodotti, ma al momento non sono “garantiti” dalle istruzioni ANAC che devono essere ancora emanate. Al momento le vecchie linee guida sono “sospese” fino a nuova pronuncia dell'ANAC.

#### *B) La responsabilità del segnalante*

È abbastanza scontato che il denunciante potrebbe essere animato da sentimenti o disegni calunniatori o dolosi contro degli onesti lavoratori.

A tal fine la norma prevede che il denunciante decade da tutte le tutele se in primo grado sia accertata la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia.

Nel corso del 2018, non sono state presentate segnalazione di illeciti da parte di dipendenti o da parte di altri soggetti esterni all'amministrazione comunale.

### **15. Strumenti ed iniziative di comunicazione.**

Ai fini dell'attuazione del Piano, è assicurata la massima diffusione dello stesso sia all'interno che all'esterno del contesto comunale.

Il Piano e le sue modifiche, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” e comunicati a tutto il personale a mezzo e-mail e nel “Portale del dipendente – Bacheca”.

Il Piano, inoltre, è portato a conoscenza di tutti i collaboratori che, a qualsiasi titolo, prestano servizio o abbiano un rapporto contrattuale con il Comune di Volvera.

### **16. Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.).**

La trasparenza concorre a dare attuazione ai principi di partecipazione, di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione, secondo principi costituzionalmente tutelati.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una Amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta al fenomeno della corruzione.



### **A) Principi normativi**

In attuazione della delega concessa proprio dalla Legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Decreto sulla trasparenza, in vigore dal 20 aprile 2013, provvede al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il predetto Decreto è stato oggetto di revisione e modifica con il D. Lgs. n. 97/2016, il quale, tra l’altro, ha introdotto il nuovo e aggiornato Accesso civico (FOIA), le cui finalità saranno di seguito precisate.

### **B) Oggetto e obiettivi**

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è adottato dal Comune di Volvera, quale presupposto per una maggiore accessibilità alle informazioni pubbliche e per migliorare la trasparenza dell’attività dell’Ente.

La normativa nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, impone agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa, in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

In particolare, l’articolo 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. e i., dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti anche dalla normativa nazionale e internazionale.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990 e s. m. e i. e al dovere posto in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività, la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate, il D. Lgs. 15 marzo 2013, n. 33, introduce il diritto di accesso civico, sancendo il principio che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il D. Lgs. n. 33/2013, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, assegna alle pubbliche amministrazioni locali l’obbligo di predisporre il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornarsi annualmente, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, allo scopo di individuare concrete azioni ed iniziative finalizzate a garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il programma contiene:

- gli obiettivi che l’ente si pone per dare piena attuazione al principio della trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli “stakeholder” interni ed esterni interessati agli interventi previsti;

- i servizi di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e lotta alla corruzione.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni, rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune, in particolare nel Documento Unico di Programmazione.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Questo documento viene redatto ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato e integrato in parte dal D. Lgs. n. 97/2016, tenendo altresì conto delle Linee Guida adottate dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.

### **C) Accesso civico**

Il 23 dicembre 2016 sono entrate in vigore le modifiche al decreto trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) disposte dal D. Lgs. n. 97/2016 (c.d. Freedom of information act - F.O.I.A.).

Il Decreto, oltre a modificare alcuni obblighi di pubblicazione in capo alle Pubbliche Amministrazioni, ha rimarcato l'istituto dell'Accesso civico con cui chiunque può richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omissa la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale.

Tale forma di accesso è disciplinata dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) e costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

A tale forma di accesso, se ne aggiunge ora una seconda (c.d. accesso civico generalizzato) disciplinato dal dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e consistente nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice") incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, comma 3.

L'ANAC con le Linee Guida approvate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha dato le prime indicazioni operative ai soggetti interessati e che sono recepite con il presente piano nella parte dedicata alla trasparenza.

Sotto il profilo organizzativo, l'ente provvederà ad adottare, nelle more di un'apposita regolamentazione, gli atti organizzativi necessari per facilitare l'accesso ai soggetti interessati predisponendo apposta modulistica da mettere a disposizione degli interessati.

Nel corso del 2017 non è stata presentata alcuna richiesta di accesso civico.

#### **D) I dati da pubblicare sul sito istituzionale del Comune**

Questa sezione del Programma contiene i dati che saranno inseriti all'interno del sito internet istituzionale, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", seguendo l'elenco Allegato 2) alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 e successive modificazioni.

A tal riguardo, l'amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante della privacy. L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza.

Nella pubblicazione dei dati si adotteranno tutte le necessarie cautele per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo.

Il sito istituzionale del Comune di Volvera ([www.comune.volvera.to.it](http://www.comune.volvera.to.it)), è stato rinnovato nella sua veste grafica in modo da renderlo più facilmente consultabile da parte dei cittadini, già nella homepage è ben visibile un collegamento denominato "Amministrazione Trasparente", linkando il quale si accede alla sezione dedicata alla trasparenza, la quale ha poi altre sottosezioni. Tale sezione del sito istituzionale è costantemente aggiornata secondo lo schema dell'allegato 2) sopra richiamato, per tutti i dati obbligatori per Legge.

#### **E) Aggiornamento del sito**

Il Comune provvede ad aggiornare i contenuti del sito internet istituzionale e della navigazione, in modo che risultino più chiari, avviando tutte le attività migliorative e correttive ritenute utili a tal fine.

Il Comune con riferimento ai principi e alle disposizioni prima richiamate, continua nell'aggiornamento del sito internet istituzionale, possibilmente incrementando i dati e le informazioni obbligatorie con altre ulteriori informazioni, che possono essere di utilità per tutti i soggetti pubblici e privati, per rendere sempre più trasparente la propria attività amministrativa.

L'aggiornamento del sito avviene in modo costante e continuo da parte del personale di ogni servizio, per quanto di competenza, con il supporto e staff dell'Ufficio CED.

La pubblicazione on-line è effettuata in coerenza con quanto riportato nel D. Lgs. n. 33/2013 e nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni", in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- qualità delle informazioni;
- dati aperti e riutilizzo.

Secondo le linee organizzative in vigore nell'Ente i dati sono inseriti ed aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva, dal Segretario Comunale, che è individuato quale Responsabile della Trasparenza.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile della trasparenza ha il compito di coordinare e controllare il procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma e dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Ovviamente, ciò non incide sulla responsabilità di ciascun singolo Responsabile di Posizione Organizzativa, competente per materia, i quali rispondono in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza, così come meglio dettagliato nelle schede "Obblighi di trasparenza" dell'allegato 2) al presente piano. In esso è riportato l'Albero dell'Amministrazione trasparente desunta dall'Allegato 1) alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016, con individuazione della competenza specifica di pubblicazione assegnata a ciascun ufficio. I Responsabili di Posizione Organizzativa, sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni

richieste e rispondono della mancata pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

È cura del Responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al Nucleo di Valutazione, sulla scorta delle acquisite informazioni fornite dai Responsabili di Posizione Organizzativa, sullo stato di attuazione della raccolta e aggiornamento dei dati del proprio servizio. Il Nucleo di Valutazione utilizzerà il predetto report per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per la conseguente valutazione del risultato.

Il risultato del monitoraggio, è accertato attraverso un'apposita relazione del Nucleo e attraverso la compilazione della tabella "Griglia di rilevazione", predisposta dall'ANAC, che è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Le informazioni superate, normalmente dopo 5 anni o non più significative, sono archiviate od eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, soprattutto per quanto riguarda i dati informativi relativi al personale.

In linea generale:

- le informazioni di attualità, sono eliminate trascorso il periodo di validità dell'informazione stessa;
- gli atti e la documentazione amministrativa pubblicata e/o archiviata, può essere eliminata trascorsi cinque anni dalla pubblicazione (in ossequio al principio dell'oblio dei dati così come anche suggerito dall'Autorità della privacy).

Secondo le direttive dell'A.N.A.C., inoltre, i dati devono essere:

- - aggiornati: per ogni dato l'Amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento;
- tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere utilmente fruiti dall'utenza;
- pubblicati: preferibilmente in formato aperto.

L'aggiornamento dei dati e delle informazioni, deve avvenire in modo tempestivo secondo il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. Non è specificato il concetto di tempestività, quindi, al fine di renderlo oggettivo, si definisce che l'Ente considera tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione dei documenti.

#### **F) Sito web istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”**

Il termine annuale per adeguare il sito internet istituzionale, è fissato al 31 dicembre, si darà continuità a tale scadenza, ovvero ad aggiornamenti costanti e continui, secondo la deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il sito internet istituzionale informa già con chiarezza il visitatore sulle politiche legali e di privacy.

Un link è disponibile nella pagina iniziale del sito, in ordine all'utilizzo dei contenuti, responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito e delle regole dei materiali scaricabili.

I dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime.

I dati forniti volontariamente dall'utente, necessari per rispondere alle richieste dello stesso, sono assoggettati a informative di sintesi visualizzate nelle pagine del sito internet istituzionale.

#### **G) Posta elettronica certificata**

La posta elettronica certificata (PEC), è un sistema di posta nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D. L. n. 82/2005 e s. m. e i. (Codice dell'Amministrazione digitale), ogni ente pubblico deve istituire una casella di PEC per ciascun registro protocollo.

Il Comune di Volvera ha un unico registro protocollo. La PEC del Comune è la seguente: [comune.volvera.to@legalmail.it](mailto:comune.volvera.to@legalmail.it).

La ricezione avviene in modo automatico all'Ufficio Protocollo del Comune. La protocollazione delle e-mail avviene da parte dell'operatore dell'Ufficio Protocollo.

Sono state effettuate le operazioni propedeutiche per l'attivazione della PEC e, in particolare:

- ai sensi dell'art. 16, comma 8, della Legge n. 2/2009, è stata data comunicazione alla Agenzia per l'Italia Digitale, che ha istituito l'archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le Amministrazioni pubbliche consultabile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);
- ai sensi dell'art. 54, comma 2 ter, e successive modificazioni ed integrazioni del Codice di Amministrazione Digitale, è stato riportato l'indirizzo sulla home page del sito internet istituzionale.

Le caselle di posta elettronica afferiscono ad ogni responsabile di servizio, oltre ad alcuni uffici per gli adempimenti di legge di loro competenza (es. demografici, contratti, ecc...).

Nel corso dell'anno 2015, sono anche state assegnate le caselle di posta certificata a ciascun amministratore comunale, per consentire agli uffici di trasmettere le informazioni e gli atti necessari allo svolgimento della loro funzione istituzionale e nel corso dell'anno 2017, si è provveduto ad assegnare a tutti gli uffici una casella di posta elettronica non certificata.

Le strutture competenti per le diverse fasi di esecuzione e controllo del Programma, sono confermate nelle seguenti:

- Segretario Comunale/Responsabile della trasparenza;
- Responsabili di Posizione Organizzativa;
- Nucleo di Valutazione

#### **H) Il coinvolgimento degli stakeholder**

- Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa, deve consolidarsi, infatti, un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

- È importante, quindi, strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate, per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

- Al fine della rielaborazione del presente documento è stata richiesta la collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione (dipendenti, cittadini, associazioni, ecc...). È stato pubblicato, infatti, sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune e nel "Portale del dipendente (nella Bachecca)", un avviso con il quale è stato invitato, chiunque ne avesse interesse, a trasmettere eventuali osservazioni e/o suggerimenti al presente Piano. Si dà atto che nulla è pervenuto.

#### **I) Il Responsabile per la trasparenza**

- Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione nomina al suo interno il Responsabile per la trasparenza che, di norma, svolge anche le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, solitamente individuato nel Segretario Comunale.

- Con Decreto del Sindaco n. 1 del 19 gennaio 2015 il Segretario Comunale, Dottoressa Pia Carpinelli, è stata nominata Responsabile per la trasparenza.

- I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono:

- attività di controllo sugli adempimenti in ordine alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, assicurando che i dati siano aggiornati costantemente in modo chiaro e completo, nonché di segnalare all'organo politico di vertice, al Nucleo di Valutazione e all'A.N.A.C. mancanze, omissioni o ritardi;
- provvedere all'aggiornamento del Programma della trasparenza;
- assicurare e controllare la regolarità dell'accesso civico.



#### **L) Nucleo di Valutazione**

- Come previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 33/2013 e secondo quanto stabilito nelle deliberazioni A.N.A.C. (ex Civit) n. 50 e 71 del 2013, il Nucleo ha il compito di monitorare l'adempimento rispetto ai vari obblighi in materia di pubblicazione e di certificarne il livello di ottemperanza, secondo i criteri di completezza, aggiornamento e apertura del formato.
- Al momento sono state effettuate rilevazioni su alcuni specifici obblighi, individuati dalla stessa ANAC, al 30 settembre 2013, al 29 gennaio 2014, al 30 gennaio 2015, al 30 gennaio 2016, al 26/4/2017 e al 28/3/2018 pubblicati sul sito internet istituzionale "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Attestazioni OIV o struttura analoga".
- Il Nucleo di Valutazione, inoltre, svolge funzioni di supporto alla definizione, alla valutazione del funzionamento e all'eventuale manutenzione del sistema di performance dell'Ente e dei sottosistemi che lo compongono.

#### **M) Sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza**

- L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
- A tal fine, il sistema di valutazione prevede apposito articolo di coordinamento e recepimento dei risultati del processo di controllo, previsti dal presente Programma.

=°=°=°=°=°=

#### **Allegati:**

- 1. Mappatura Aree e rischi;
- 2. Elenco Obblighi di trasparenza.